

# STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## CIRCOLARE N. 3 DEL 2 MAGGIO 2009

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>IVA PER CASSA</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>STUDI DI SETTORE</b>	<b>PAG. 2</b>
<b>INDEDUCIBILITÀ DELL'IVA NON DETRATTA SULLE SPESE PER VITTO E ALLOGGIO</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>RECUPERO DELL'ICI SUGLI IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>BILANCIO IN FORMATO XBRL</b>	<b>PAG. 3</b>
<b>MULTE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>SCOMPUTO DELLE RITENUTE ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE</b>	<b>PAG. 4</b>

**INTRODUZIONE**

Si illustrano di seguito le principali novità in materia tributaria e giuridica in genere dell'ultimo mese.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora i Signori Clienti intendessero approfondire ulteriormente l'argomento possono rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**IVA PER CASSA**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2009 il decreto ministeriale che introduce la novità del pagamento dell'IVA per cassa.

Sono assoggettabili al nuovo regime tutte le operazioni effettuate dal 28 aprile (anche solo singole operazioni compiute). Tale regime prevede la possibilità per il soggetto passivo debitore dell'imposta di versarla al momento dell'effettivo pagamento da parte del proprio cliente, semplicemente apponendo sulla fattura la dicitura "Operazione con IVA ad esigibilità differita, ex art. 7 D.L. 185/08". Rimane comunque l'obbligo di versare l'IVA al massimo entro un anno dall'operazione, anche se la stessa risulta ancora non incassata.

Possono accedere al regime tutti coloro che non applicano speciali regimi IVA, che nell'anno solare precedente e in quello in corso non abbiano superato i € 200.000 di fatturato, per le sole fatture emesse nei confronti di soggetti non privati. La controparte dell'operazione potrà detrarsi l'IVA esposta nella fattura ricevuta solo previo pagamento della stessa. Pertanto, saranno necessari particolari aggiustamenti contabili al fine di tenere conto delle date di incasso e di pagamento delle fatture.

**STUDI DI SETTORE**

Sono state finalmente esposte le risultanze del lavoro della Sose (Società per gli studi di settore) per includere in Gerico gli effetti della crisi economica. Alla fine dell'utilizzo dell'applicativo ci sarà un doppio risultato: quello in situazione "normale" e quello risultante dall'applicazione dei correttivi per tenere conto della difficile congiuntura economica. Ai secondi avranno accesso solo coloro che, sulla base dei dati raccolti nei mesi scorsi, risulteranno inseriti in contesti toccati dalla crisi. Altrimenti, per tutti gli altri "fortunati" che non hanno subito una difficoltà Gerico seguirà la strada normale.

È prevista entro maggio la pubblicazione del modello da allegare all'UNICO per comunicare i dati per l'applicazione degli studi di settore. Di conseguenza, appare chiaro come possano risultare stretti i tempi per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi vista la ravvicinata scadenza del versamento del 16 giugno... ma l'Agenzia delle Entrate ormai ci ha abituato da anni ad un tale comportamento!

**INDEDUCIBILITÀ  
DELL'IVA NON  
DETRATTA SULLE SPESE  
PER VITTO E ALLOGGIO**

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/2009, ha stabilito che l'IVA non detratta sulle spese alberghiere e di ristorazione non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi, come è stato fino ad oggi, ma dovrà essere recuperata a tassazione.

Questa "singolare" interpretazione normativa deriva dal fatto che dal 1° settembre 2009 è stata resa possibile la detrazione dell'IVA sulle prestazioni di alberghi e ristoranti. Molte imprese, al fine di non aggravare i costi di amministrazione contabile, hanno comunque preferito continuare a seguire la strada della ricevuta anziché quella della fattura con IVA esposta (ad esempio perché quest'ultima richiede l'apertura di un'anagrafica del fornitore che, se per soggetti utilizzati sporadicamente o per piccoli importi, può risultare antieconomico rispetto alla perdita della detrazione). L'Assonime, ma in passato anche l'Agenzia delle Entrate stessa, ha ritenuto (si veda la circolare n. 55/2008) che l'IVA non detratta potesse essere deducibile, poiché il maggior costo generato dalla stessa derivava non da un comportamento antieconomico ma da una precisa valutazione di convenienza.

L'Agenzia delle Entrate invece ha ritenuto diversamente non solo per quanto riguarda le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) ma anche per quanto riguarda l'IRAP (si veda la Risoluzione n. 84/2009), la cui base imponibile, con la Finanziaria 2008, è stata svincolata dalla regole di determinazione del reddito fiscale.

**RECUPERO DELL'ICI  
SUGLI IMMOBILI  
ASSIMILATI  
ALL'ABITAZIONE  
PRINCIPALE**

Il Ministero delle Finanze ha formalizzato, con la Risoluzione n. 2/2009, la propria posizione avversa all'eccessiva estensione da parte dei Comuni delle ipotesi di assimilazione alle abitazioni principali, con la conseguente esenzione dal versamento.

In pratica, il Ministero ha detto che le assimilazioni locali che aprono la strada all'esenzione sono solo quelle previste in specifiche disposizioni di legge (vale a dire la casa concessa in uso gratuito a parenti e l'immobile non locato di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero). Tutte le altre eventuali delibere adottate dai Comuni (ci sono stati casi, ad esempio, di assimilazione per la dimora abituale e le unità affittate a soggetti che le adibivano ad abitazione principale) non comportano l'applicazione dell'esonero e, di conseguenza, l'imposta eventualmente non versata per il 2008 deve essere recuperata.

**BILANCIO IN FORMATO  
XBRL**

L'entrata in vigore dell'obbligo di deposito al Registro Imprese dei bilanci in formato Xbrl (che permette l'elaborazione dei dati contenuti) scatta solo per i bilanci che si riferiscono all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 con chiusura successiva al 16 febbraio 2009. Pertanto, rimangono fuori tutti i bilanci delle società con esercizio

chiuso al 31 dicembre 2008, che dovranno essere depositati nel consueto formato “statico” PDF.

**MULTE DEGLI AUSILIARI  
DEL TRAFFICO**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009, hanno stabilito che i dipendenti delle società private, che gestiscono i parcheggi pagamento su concessione del Comune, non possono rilevare qualsiasi contravvenzione collegata alla sosta nella zona oggetto della concessione, ma solo quelle che si verificano all’interno degli spazi delimitati (strisce blu). Pertanto, solo la Polizia Municipale potrà contestare tutti i divieti di sosta diversi dal mancato pagamento del ticket di parcheggio. Altre importanti sentenze della Suprema Corte hanno chiarito che la presenza di apparecchi “Autovelox” deve essere segnalata con avvisi posti almeno 400 metri prima del punto di rilevamento e che le violazioni contestate mediante utilizzo del “tele-laser” (la famosa pistola laser) sono pienamente valide anche in assenza di documentazione fotografica.

**SCOMPUTO DELLE  
RITENUTE ANCHE SENZA  
CERTIFICAZIONE**

Con la Risoluzione n. 68 del 19 marzo 2009 l’Agenzia delle Entrate ha posto fine ad un’annosa questione: la possibilità per il professionista di detrarsi dalle proprie imposte sui redditi le ritenute subite ma per le quali non può esibire la certificazione del cliente, poiché questi non gliela ha mai inviata (o, peggio, non ha mai effettivamente versato la ritenuta).

Il professionista dovrà esibire la fattura, da cui si deve evincere l’importo lordo dei compensi, l’importo della ritenuta ed il netto corrisposto. Inoltre, dovrà esibire la documentazione bancaria a conferma della riscossione dell’importo netto ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il contribuente, sotto la propria responsabilità, dichiara che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

Qualche problema può nascere in caso di somme incassate per contanti, quindi senza “tracciabilità”, ma si può superare mediante l’esibizione della fattura e dall’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio.